

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1802-B</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **DI GRAZIA**

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 28 ottobre 1964 (Stampato n. 572)*

E

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOMBI, SCARPA, ABENANTE, DIAZ LAURA, ALBONI, GIACHINI (997);  
ZANIBELLI, MAROTTA VINCENZO (1567); DE MARIA (1715); GAGLIARDI,  
BOLOGNA, MATTARELLI, FORNALE, CAVALLARI NERINO, SINESIO (1815)**

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta dell'11 febbraio 1965*

MODIFICATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 31 marzo 1965 (Stampato n. 572-B)*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 5 aprile 1965*

### TESTO

APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni alle leggi 29 ottobre 1954, n. 1046  
e 30 dicembre 1960, n. 1729, concernenti  
la istituzione di scuole per infermiere ed  
infermieri generici.

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 6  
della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, il limite  
massimo di età per l'ammissione alle scuole

### TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954,  
n. 1046, per elevare transitoriamente i li-  
miti di età per l'ammissione alle scuole  
per infermiere ed infermieri generici.

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'artico-  
lo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046,  
primo comma, il limite massimo di età per

per infermiere ed infermieri generici è elevato a 45 anni per tutti coloro che siano alle dipendenze di un ente sanitario, sia pubblico che privato, riconosciuto dallo Stato, e che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermiere per almeno tre anni.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche.

#### NORMA TRANSITORIA

##### ART. 2.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modifica degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, tutti gli ospedali possono istituire, per una volta soltanto, nelle scuole per infermiere ed infermieri generici, autorizzate ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, un corso di mesi quattro, al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal prescritto limite massimo di età, si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 12 della predetta legge, salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, della presente legge, relativamente alla durata del tirocinio pratico.

l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

##### ART. 2.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di età, ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici.